

	STATUTO FORUM	Allegato "Q"
	Art. 1) Sede	Raccolta n. 21.048
	L'Associazione ha sede in Comune di Andria.	
	Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costi-	
	tuiscono modificazioni dello Statuto.	
	Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali	
	2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del-	
	la prevenzione e tutela della salute pubblica, della qualità	
	ambientale e della qualità della vita, in generale mediante	
	lo svolgimento, delle seguenti attività di interesse genera-	
	le:	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazio-	
	ne accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusio-	
	ne dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ri-	
	ciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché	
	alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai	
	sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale e atti-	
	vità culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo	
	22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	

	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;	
	- promozione della cultura della legalità, riqualificazione	
	di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla cri-	
	minalità organizzata.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione:	
	- promuove tutte quelle iniziative che possono educare la	
	cittadinanza a comportamenti virtuosi, come il corretto con-	
	ferimento e smaltimento dei rifiuti ed, in particolare, di	
	quelli tossici e pericolosi per la salute pubblica;	
	- promuove la corretta produzione e commercializzazione di	
	derrate alimentari;	
	- promuove studi ed analisi dei dati della qualità dell'am-	
	biente per la riduzione degli inquinanti, proponendo soluzio-	
	ni ed interventi che consentano il miglioramento della qua-	
	lità della vita;	
	- pone in essere azioni finalizzate all'approfondimento di	
	temi specifici inerenti alle attività suindicate;	
	- sostiene e/o avvia sistemi di controllo e monitoraggio del	
	territorio finalizzati alla conservazione, difesa e valoriz-	
	zazione delle risorse naturali e paesaggistiche, zootecni-	
	che, agricole e idriche;	
	- favorisce la conoscenza e l'informazione relativamente al-	

	l'utilizzo delle energie rinnovabili;	
	- interloquisce con le Istituzioni a tutti i livelli, facen-	
	dosi promotore di proposte, eventi e di qualsivoglia atti-	
	vità di sensibilizzazione delle attività sopra indicate;	
	- interviene direttamente o tramite i propri referenti pres-	
	so le Istituzioni, verso tutte quelle iniziative che abbiano	
	ad oggetto le attività dell'associazione.	
	2.2 Tali attività di interesse generale sono svolte in forma	
	di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, avvalendo-	
	si prevalentemente dell'attività dei volontari e/o degli as-	
	sociati degli Enti associati.	
	2.3 L'associazione può esercitare le attività diverse da	
	quelle di interesse generale; l'individuazione specifica di	
	tali attività è affidata al Consiglio direttivo. Tali atti-	
	vità diverse sono svolte in via secondaria e strumentale ri-	
	spetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i	
	limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e relati-	
	vi decreti attuativi.	
	2.4 L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo	
	di finanziare la propria attività istituzionale, anche attra-	
	verso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contribu-	
	ti senza corrispettivo. Tale attività può anche essere eser-	
	citata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.	
	Tale attività è svolta secondo i criteri ed i limiti previ-	

	sti dall'art. 7 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117 e relativi de-	
	creti attuativi.	
	Art. 3) Associati	
	Il termine associati indica le persone, gli Enti e le Asso-	
	ciazioni che, condividendo i principi emergenti dal presente	
	statuto, collaborano attivamente e personalmente al persegui-	
	mento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle atti-	
	vità che ne sono l'esplicazione.	
	Sono associati i soggetti (Enti, Associazioni) che hanno par-	
	tecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione	
	e gli altri Enti collettivi, e coloro che successivamente	
	alla costituzione vengono ammessi a farne parte con delibera-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei con-	
	fronti dell'Associazione che è organizzata secondo il princi-	
	pio generale della democraticità della struttura e dell'as-	
	senza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito,	
	collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti	
	dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associa-	
	tive, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità e-	
	conomiche dell'Associazione mediante il pagamento della quo-	
	ta associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Le quote associative sono versate entro il 31 gennaio di cia-	

	scun esercizio sociale ed il loro importo può essere modifi-	
	cato con delibera del Consiglio Direttivo.	
	La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibi-	
	le. L'Ente aderente si impegna alla partecipazione attiva al-	
	le iniziative dell'associazione e ad operare per la tutela	
	ed il rafforzamento dell'immagine della stessa, con l'obbiet-	
	tivo di perseguire l'unità dell'organizzazione ai più ampi	
	livelli possibili ferma restando la legittima espressione di	
	posizioni di minoranza o di maggioranza, da manifestarsi at-	
	traverso i normali canali dell'associazione. E' salvaguarda-	
	ta la piena autonomia e le specifiche competenze deliberate	
	dagli organi statutari.	
	La qualifica di Ente associato, a seguire anche semplicemen-	
	te associato, dà diritto di partecipazione alle attività pro-	
	mosse dall'associazione, di partecipare ed intervenire in as-	
	semblea, di votare in assemblea decorsi 3 (tre) mesi dall'i-	
	scrizione nel libro degli associati.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri	
	dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali	
	dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)	
	facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne con-	
	sentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione	
	con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associa-	
	zione.	
	Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenito-	

	ri tutti gli Enti e/o le persone fisiche che, condividendone	
	gli ideali, danno un loro contributo economico libero e vo-	
	lontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno	
	diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto	
	ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in	
	volta intraprese dall'associazione.	
	Art. 4 Ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa doman-	
	da all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga,	
	oltre alle proprie generalità o l'indicazione della denomina-	
	zione, sede sociale, codice fiscale/partita IVA, generalità	
	del legale rappresentante, un'esplicita adesione al presente	
	Statuto, agli eventuali regolamenti e di attenersi alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi associativi.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibe-	
	ra motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esi-	
	to all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli	
	associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-	
	la domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella pri-	
	ma adunanza successiva.	
	Art. 5) Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'asso-	
	ciato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone	

	comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavvi-	
	so mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicu-	
	ri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
	dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in	
	corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;	
	in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versa-	
	to all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri dove-	
	ri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente ina-	
	dempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun asso-	
	ciato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Or-	
	gano Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre pos-	
	sibile il ricorso all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclu-	
	sione l'associato può essere riammesso.	
	Per ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o	
	della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'am-	
	missione.	
	In caso di scioglimento dell'ente associato.	
	Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla	
	ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.	
	Art. 6) Organi dell'Associazione	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli associati;	

	b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diretti-	
	vo;	
	c) il Presidente.	
	Sono organi dell'associazione anche l'Organo di Controllo e	
	il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativa-	
	mente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza	
	di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del	
	D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.	
	Art. 7) Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze:	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,	
	dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti; i	
	primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo;	
	- approva il bilancio di esercizio e <i>il bilancio sociale ove</i>	
	<i>si renda necessario per legge;</i>	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro con-	
	fronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;	
	- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio diretti-	
	vo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizza-	
	zione dell'associazione;	

	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedo-	
	no all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Leg-	
	ge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua	
	competenza.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso	
	la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta	
	all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio	
	e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle	
	cariche venute a scadere.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il	
	Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia	
	fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'e-	
	ventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-	
	mento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.	

	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indi-	
	rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato	
	nella domanda di ammissione o successivamente variato median-	
	te comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associa-	
	zione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assem-	
	blea.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione	
	quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione	
	dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che	
	sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo	
	in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un	
	massimo di 5 (cinque) voti.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-	
	tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile	
	anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può	
	ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) dele-	
	ghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cin-	
	quecento) associati.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D) Svolgimento	

	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-	
	siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associa-	
	to indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei	
	contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nomina-	
	to dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei ca-	
	si previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne	
	ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel	
	libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno e-	
	sercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di con-	
	sentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	
	esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso	
	di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-	
	ti nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea	
	possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia	
	in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti	
	condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	

	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	E) Maggioranze	
	L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della	
	metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in pro-	
	prio o per delega, e delibera a maggioranza dei voti espres-	
	si dai presenti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,	
	qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto oc-	
	corre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati	
	e il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti [<i>disposizione derogabile negli enti senza persona-</i>	
	<i>lità giuridica, ricordando comunque che le associazioni ETS</i>	

	devono essere connotate da una struttura	
	democratica ex artt. 2, comma 1, lett. a); 4, comma 1, lett.	
	d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, ri-	
	chiamati dagli artt. 25, comma 2, e 41, comma 7, CTS].	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Asso-	
	ciazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-	
	vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Art. 8) Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'As-	
	sociazione.	
	È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-	
	cio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamen-	
	to dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquista-	

	re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-	
	ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego	
	dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari	
	dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credi-	
	to, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pub-	
	blica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-	
	te di ingresso;	
	- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli as-	
	sociati;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, ga-	
	re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-	
	nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-	
	poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),	
	Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-	
	mili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressa-	
	mente demandato all'assemblea o di competenza di altri Orga-	
	ni.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componen-	
	ti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie	

	di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri va-	
	riabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea	
	in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono	
	scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate da-	
	gli enti giuridici associati; durano in carica 3 (tre) eser-	
	cizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel cor-	
	so del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleg-	
	gibili.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in posses-	
	so dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e	
	dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività istitu-	
	zionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-	
	genti con quelli propri dell'associazione.	
	Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si deca-	
	de per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, mor-	
	te, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.	
	E' considerato dimissionario il Consigliere che non parteci-	
	pi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, in	
	assenza di giustificato motivo.	

	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,	
	eventualmente uno o più Vicepresidenti, un Segretario Generale,	
	un Tesoriere.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più	
	consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la	
	maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati	
	dall'Assemblea; i consiglieri così nominati restano in carica	
	sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta	
	o sino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno	
	deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.	
	La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle	
	spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-	
	fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle mate-	
	rie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunica-	
	zione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ri-	
	cezione.	
	La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto	
	almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di	
	indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso	
	di almeno 48 (quarantotto) ore.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	

	venire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Con-	
	trollo.	
	Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in	
	assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di	
	Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.	
	Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-	
	ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-	
	lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza	
	purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto	
	nel verbale:	
	a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-	
	mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-	
	senti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo	
	adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	
	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare	
	alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti	
	posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e	
	trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta	
	nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-	
	zante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal	

	Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-	
	li del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio	
	I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipa-	
	re all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere	
	che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni con-	
	secutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere atti-	
	vità o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-	
	compatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza	
	con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno	
	all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'a-	
	gire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono	
	tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare	
	il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti	
	dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli as-	
	sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile (conflitto di interessi).	
	Art. 9) Presidente dell'Associazione	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei con-	
	fronti dei terzi e in giudizio.	

	È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede cu-	
	randone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il	
	lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.	
	In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,	
	interviene il Vice-presidente; il Presidente, altresì, può	
	delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura	
	speciale per il compimento di atti determinati.	
	Art. 10) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto	
	opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocra-	
	tico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede	
	di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatez-	
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inol-	
	tre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31	
	co.1, la revisione legale dei conti.	
	L'Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio del-	
	l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di uti-	
	lità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (at-	

	tività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo	
	di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs.	
	117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessa-	
	rio, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipa-	
	re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret-	
	tivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre mem-	
	bri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali	
	deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con	
	quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che	
	la nomina possa avere, una <i>tantum</i> , durata ultra o in-	
	fra-triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2399 cod. civ.	

	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompati-	
	bile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Art. 11 Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge (art. 31 del D.Lgs. 03/07/2017	
	n. 117) o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina	
	un revisore legale dei conti o una società di revisione i-	
	scritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assem-	
	blea all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi compo-	
	nenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 12 Patrimonio dell'Associazione	
	A) Composizione	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili	
	ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contribu-	
	ti degli associati e dalle quote associative, dai redditi pa-	
	trimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti	
	pubblici e privati, dai proventi di attività di <i>fund rai-</i>	
	<i>sing</i> , da donazioni, eredità e lasciti generali e da ecceden-	
	ze di bilancio.	
	B) Funzione	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-	
	stituzionale così come definita dal presente Statuto	
	all'art. 2.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	

	la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestio-	
	ne, fondi e riserve comunque denominate a favore di associa-	
	ti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri compo-	
	ponenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o	
	cessazione individuale del rapporto associativo.	
	<i>Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-</i>	
	<i>tili le seguenti attività:</i>	
	<i>- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque</i>	
	<i>rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-</i>	
	<i>zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e</i>	
	<i>alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli</i>	
	<i>previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori</i>	
	<i>e condizioni;</i>	
	<i>- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di</i>	
	<i>retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-</i>	
	<i>spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai</i>	
	<i>contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-</i>	
	<i>tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai</i>	
	<i>fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;</i>	
	<i>- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza</i>	
	<i>valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore</i>	
	<i>normale;</i>	
	<i>- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-</i>	
	<i>zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati</i>	
	<i>o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-</i>	

	nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-	
	perino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti	
	che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizza-	
	zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affi-	
	ni entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-	
	rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusi-	
	vamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessio-	
	ni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività	
	di interesse generale;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-	
	tro punti al tasso annuo di riferimento.	
	C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo	
	di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati	
	ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti desti-	
	nati ad uno specifico affare.	
	Art. 13) Bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Con-	
	siglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associa-	
	ti per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei	
	modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendi-	

	conto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri	
	dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione	
	che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento e-	
	conomico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimen-	
	to delle finalità istituzionali, nonché il carattere seconda-	
	rio e strumentale delle attività diverse da quelle istituzio-	
	nali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazio-	
	ni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o	
	dal Revisore.	
	<i>(Se l'attività principale o esclusiva ha natura commerciale,</i>	
	<i>cfr. art. 13, commi 4-5, d. lgs. 117/2017.)</i>	
	Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assem-	
	blea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo de-	
	ve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità	
	previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve es-	
	sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-	
	sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-	
	partenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o	
	corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diretti-	
	vo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso-	
	ciati.	

	Art.14 Scioglimento e Devoluzione	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con de-	
	libera del Comitato Direttivo su conforme parere del compe-	
	tente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9	
	CTS.)	
	Art. 15 Norma finale	
	<i>Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferi-</i>	
	<i>mento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con</i>	
	<i>particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017</i>	
	<i>e alle loro eventuali variazioni.</i>	
	<i>Andria, li 11 Marzo 2024</i>	
	F.to: d. DONATO BOSCO;	
	F.to: ANNAMARIA PASTORE;	
	F.to: MARIA INCHINGOLO;	
	F.to: VINCENZO MINENNA;	
	F.to: GIUSEPPE LOCONTE;	
	F.to: GIUSEPPE LOMUSCIO;	
	F.to: FRANCESCO INCHINGOLO;	
	F.to: RICCARDO LAPENNA;	
	F.to: FLORA BRUDAGLIO;	
	F.to: PATRIZIA LOMUSCIO;	
	F.to: VINCENZO MILANO;	
	F.to: NICOLA MARIANO;	
	F.to: ROSANNA RUSSO;	

[illegible]

[illegible]